

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 settembre 2008 - Deliberazione N. 1384 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – **Misure relative al Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1 comma 180 della Legge 311/2004: esecuzione sentenza TAR Campania n. 10213 del 20.10.2007.**

**PREMESSO** che con Delibera di Giunta Regionale n. 460 del 20.3.2007 è stato approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;

- che ai fini del perfezionamento del predetto accordo sono state previste le misure relative al settore farmaceutico con l'adozione dei sottoelencati provvedimenti:

- D.G.R.C. n. 1843 del 9.12.2005 avente ad oggetto "Equilibrio economico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Disposizioni per la programmazione 2006-2008" delle Aziende Ospedaliere Universitarie e Fondazione Pascale"
- D.G.R.C. n. 294 del 28.2.2007 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione della Sanità regionale"
- D.G.R.C. n. 516 del 30.3.2007 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione della Sanità regionale. Intensificazione delle attività di distribuzione dei farmaci attraverso l'apertura al pubblico delle farmacie ospedaliere e unità operative farmacie territoriali", integrata e modificata con Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 18. 5.2007;

- che le predette Delibere di Giunta Regionale hanno assegnato, alle Aziende sanitarie e Ospedaliere, quali obiettivi tesi a garantire l'equilibrio economico finanziario, il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci mediante l'apertura di farmacie pubbliche;

**VISTA** la Sentenza TAR - Campania n. 10213 del 20.10.2007, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso promosso dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Benevento e Federfarma avverso le precitate Delibere di Giunta Regionale D.G.R.C. n. 1843 del 9.12.2005, D.G.R.C. n. 294 del 28.2.2007, D.G.R.C. n. 516 del 30.3.2007 integrata e modificata con Delibera di Giunta Regionale n. 855 del 18. 5.2007;

**RILEVATO** che con la richiamata Sentenza n. 10213 del 20.10.2007 il T.A.R. Campania ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso annullando gli atti impugnati nelle sole parti in cui autorizzano l'apertura di sedi farmaceutiche in violazione delle leggi n. 475/68, n. 362/91 e L.R. n. 13/85;

**CONSIDERATO** che nei provvedimenti impugnati è stata utilizzata la terminologia apertura di "Farmacie pubbliche" in luogo di una più appropriata denominazione di "Unità Operative Farmaceutiche Territoriali" intese come strutture interne alle Aziende Sanitarie Pubbliche;

**RITENUTO** di dover precisare che:

- le farmacie pubbliche e private, dette anche convenzionate, istituite ai sensi delle leggi n. 475/68, n. 362/91 e L.R. n. 13/85, erogano i farmaci inseriti nel prontuario terapeutico nazionale o non del SSN;
- le aziende pubbliche AAOO., le AASSLL., le AAOOUU e gli IRCCS attraverso le Unità Operative Farmaceutiche erogano, in forma diretta, ai fini della continuità ospedale-territorio, i farmaci di cui

all' All. 2 Determinazione AIFA del 29.10.2004, così come previsto dall'art. 8 D.L. 347/2001 convertito in L. 405/2001, individuati in un ristretto elenco denominato PHT, Prontuario per la continuità Ospedale e territorio;

**RITENUTO** altresì, che l'individuazione degli obiettivi tesi a garantire l'equilibrio economico finanziario mediante il potenziamento della distribuzione diretta del farmaco attraverso l'implementazione di *"Unità Operative Farmaceutiche Territoriali"* proprie dei Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania, stante la differente tipologia di servizio erogato da queste ultime rispetto alle farmacie pubbliche e private, avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di libertà di iniziativa economica;

**RITENUTO** pertanto, di dover dare esecuzione alla precitata sentenza;

**VISTO** il parere di conformità del presente atto al giudicato in questione, espresso dall' A.G.C. Avvocatura Regionale e allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante;

**VISTA** la normativa vigente in materia

**PROPONE** e la Giunta in conformità, a voto unanime,

### **DELIBERA**

per tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di dare esecuzione alla sentenza del TAR-Campania n. 10213 del 20.10.2007 e per l'effetto modificare, in parte qua le precedenti delibere provvedendo ad individuare quali obiettivi tesi a garantire l'equilibrio economico finanziario, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di libertà di iniziativa economica, il potenziamento della distribuzione diretta del farmaco attraverso l'implementazione delle *"Unità Operative Farmaceutiche Territoriali"* proprie dei Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania;

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Assessore al Bilancio, al Settore Programmazione Sanitaria, al Settore Assistenza Sanitaria, al Settore Formazione Bilancio ed al Settore Entrate e Spese, per quanto di rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Valiante*



Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 02

Contenzioso  
 Provinciale  
 Bell. llo  
 03-07-2008  
 H

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0569573 del 02/07/2008 ore 11,49

Dest.: Farmaceutico

Fascicolo : XXXV/1/1  
 Farmaceutico



(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Giudizio innanzi al TAR Campania  
Promosso dall'Ordine Farmacisti BN + 1  
(PRAT. 253/2006)

Al Dirigente dell'A.G.C.  
 Assistenza Sanitaria  
 Settore Farmaceutico  
 Napoli-  
 Centro Direzionale- IS. C/3

Di seguito alla precedente comunicazione prot. 2008.0280242, ed in riscontro alla nota di pari oggetto prot. n. 2008.0526698 del 19.06.2008, con la quale nuovamente si richiede allo scrivente di esprimere il competente parere legale in ordine alla conformità al giudicato del provvedimento di modifica delle precedenti DDGGRRCC nn. 1843/2005, 249/2007 e 516/2007, si espone quanto segue.

Come già evidenziato nelle pregresse comunicazioni intercorse, la sentenza del Tar Campania Napoli n. 10213 del 20.10.2007 ha parzialmente accolto il ricorso promosso dall'Ordine provinciale dei farmacisti di BN per l'annullamento delle predette delibere, nella parte in cui autorizzano o impongono l'apertura di nuove "Farmacie Pubbliche", nonché di "Unità Operative Farmaceutiche Territoriali", in violazione della relativa normativa statale e regionale.

Lo scopo ed il fine ultimo perseguito nella decisione *de qua* risiede, pertanto, nella necessità di assicurare e preservare il rispetto dei principi di libera concorrenza e di libertà di iniziativa economica, principi, tuttavia, ritenuti violati dalle censurate delibere nella misura in cui hanno stabilito la possibilità, per le aziende sanitarie locali, di aprire nuove farmacie ospedaliere ed unità operative farmaceutiche territoriali in violazione delle procedure previste dalla normativa vigente, non distinguendo, tralaltro, tra "Farmacie Ospedaliere" ed "Unità Operative Farmaceutiche Territoriali".

Queste ultime, infatti, ancorché siano strutture preposte allo svolgimento di un'attività istruttoria, amministrativa e di vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico, in concorrenza con le farmacie private, hanno altresì la funzione di provvedere alla dispensazione ed alla distribuzione diretta di particolari farmaci ai cittadini.

Tanto premesso, la delibera di modifica, in ordine alla quale è stato richiesto allo scrivente di esprimere il parere legale, pare conformarsi all'intervenuto giudicato.

Infatti, la suddetta proposta di delibera, nella misura in cui precisa che " .....



*Giunta Regionale della Campania*

*Foglio n. \_\_\_\_\_*

- ◆ *Le farmacie pubbliche e private ...erogano i farmaci inseriti nel Prontuario Terapeutico Nazionale o non del SSN...;*
- ◆ *Le AA.OO. e le AASSLL, attraverso le Unità Operative Farmaceutiche Territoriali, erogano, in forma diretta, ...i farmaci di cui all'All. 2 Determinazione AIFA del 29.10.2004, così come previsto dall'art. 8 D.L. 347/01...individuati in un ristretto elenco denominato PHT..."*

*ritenuto altresì che : "...*

- ◆ *l'individuazione degli obiettivi tesi a garantire l'equilibrio economico-finanziario mediante la distribuzione diretta del farmaco attraverso l'implementazione di "UOFT" proprie dei distretti sanitari delle AASSLL della Regione Campania, stante la differente tipologia di servizio erogato da queste ultime rispetto alle farmacie pubbliche e private, avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di libertà di iniziativa economica..."*

*appare in linea con il dictat giurisdizionale, risultando improntata al rispetto dei principi garantiti dall'art. 41 della Carta Costituzionale.*

**-IL COORDINATORE DELL'AREA-  
Avv. Vincenzo Baroni**

T.T.

**n. 10213/07 Reg. Sent.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Antonio Onorato - Presidente;
- Dr. Andrea Pannone – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore

estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 936/06 R.G. proposto da ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., e FEDERFARMA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Napoli, via Toledo n. 156 presso lo studio dell'avv. Soprano e rappresentati e difesi nel presente giudizio

dall'avv. Luigi Diego Perifano con studio in Benevento,  
via Raguzzini n. 6

### **CONTRO**

- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente  
p.t. della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in  
Napoli, via S. Lucia n. 81 presso la sede dell'ente e  
rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti  
Beatrice Dell'Isola, Alessandra Miani e Tiziana  
Taglialatela

- AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1,  
in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita  
in giudizio

#### **per l'annullamento** dei seguenti atti:

1) delibera della Giunta Regionale della Campania  
n. 1843 del 09/12/05, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 02  
gennaio 2006, avente ad oggetto: "Equilibrio economico  
delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende  
Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e  
della Fondazione Pascale. Disposizioni per la  
programmazione 2006-2008" nella parte in cui stabilisce  
"l'apertura di una farmacia pubblica in ogni distretto  
sanitario" e il "potenziamento della distribuzione  
diretta", il tutto nell'ambito delle misure di riduzione e



di ristrutturazione della spesa sanitaria regionale per il triennio 2006-2008;

2) deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 294 del 28/02/07, pubblicata nel B.U.R.C. n. 16 del 26 marzo 2007, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti ai fini dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione della Sanità regionale” nella parte in cui stabilisce “di dare immediata disposizione alle Aziende Sanitarie Regionali, a cui tutte dovranno attenersi, di intensificare la distribuzione diretta oltre che con l’apertura al pubblico delle farmacie ospedaliere e distrettuali...”;

3) deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 460, adottata nella seduta del 20/03/07 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 26 marzo 2007, avente ad oggetto “Approvazione del Piano di Rientro (Allegato B) del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell’art. 1 comma 180 della legge n. 311/2004” nella parte in cui prevede l’ulteriore apertura al pubblico di farmacie ospedaliere e distrettuali al fine di intensificare la distribuzione diretta dei farmaci;

4) deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 516, adottata nella seduta del 30/03/07, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti ai fini dell’Accordo tra le Regioni e lo Stato per il rientro dal disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione della sanità Regionale – Intensificazione delle attività di distribuzione diretta dei farmaci attraverso l’apertura al pubblico delle farmacie ospedaliere e unità operative farmacie territoriali”;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza dell’11 ottobre 2007;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:

#### **FATTO**

Con ricorso notificato in date 13/02/06 e 17/02/06 e depositato il 15/02/06 l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento e la Federfarma della Provincia di Benevento hanno impugnato la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1843 del 09/12/05, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 02 gennaio 2006.



La Regione Campania, costituitasi con memoria depositata il 26/05/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in date 26/05/07 e 28/05/07 gli enti in esame hanno impugnato gli ulteriori atti in epigrafe indicati.

All'udienza pubblica dell'11 ottobre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

### **DIRITTO**

Il ricorso è parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento.

I ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe indicati con i quali la Regione Campania, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario delle proprie aziende sanitarie ed ospedaliere, ha assegnato alle stesse obiettivi programmatici ritenuti a tal fine indispensabili.

In particolare, tra gli obiettivi in esame le delibere impugnate prevedono il potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci e l'apertura al pubblico di una farmacia pubblica in ogni distretto sanitario (delibera di G.R. n. 1843 del 09/12/05) o di ulteriori "farmacie ospedaliere e distrettuali" (delibere di G.R. n. 294 del 28/02/07 e n. 516 del 30/03/07).

Con la prima censura del ricorso principale e la prima censura del ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti

impugnano le delibere in esame, nella parte in cui impongono alle aziende sanitarie regionali l'apertura di ulteriori farmacie, deducendo la violazione degli artt. 1 e 9 l. n. 475/68, 2 e 10 l. n. 362/91 e 22 l.r. n. 13/85 in quanto sarebbe prevista l'apertura di nuovi esercizi farmaceutici sulla base di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità incompetente ed in violazione del procedimento stabilito dalla normativa vigente.

Le censure sono fondate e debbono essere accolte.

Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione in relazione alla natura di atto generale riconosciuta ai provvedimenti impugnati i quali, limitandosi a fissare obiettivi programmatici alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, non sarebbero lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti essendo necessaria, a tal fine, l'adozione dei conseguenti atti applicativi.

In contrario, deve rilevarsi che l'immediata lesività degli atti impugnati deriva dal particolare rapporto che lega la Regione alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, caratterizzato dalla necessaria sovraordinazione della prima rispetto alle seconde cui accedono una serie di poteri nell'esercizio dei quali sono stati adottati i provvedimenti oggetto del presente giudizio, e, soprattutto, dal contenuto degli atti in esame

i quali non solo fissano agli enti sanitari obiettivi di riduzione della spesa ma, in alcune parti, ne indicano puntualmente i mezzi attraverso cui realizzarli.

E' il caso dell'apertura di nuovi esercizi farmaceutici che viene specificamente indicata dall'autorità regionale come strumento necessario per il ripianamento del disavanzo in materia sanitaria: l'obbligo delle aziende sanitarie di adeguarsi alle prescrizioni della regione e l'inesistenza di alcuna discrezionalità delle stesse in merito all'applicazione di tale misura (essendo alle aziende rimessa solo una limitata competenza in ordine alle modalità di attuazione della stessa quale il numero e la collocazione degli esercizi e l'individuazione delle risorse e del personale da destinarvi) comportano l'immediata lesività degli atti regionali in questo giudizio impugnati dai quali le aziende non potrebbero legittimamente discostarsi sicchè gli eventuali provvedimenti da queste ultime emanati avrebbero natura e contenuto meramente applicativi.

Né l'inammissibilità del ricorso può derivare, come pure pretende la Regione, dalla mancata impugnazione delle delibere n. 1215 del 23/09/05 e n. 1471 del 28/10/05 le quali, avendo ad oggetto, per come dedotto dallo stesso ente locale, meri obiettivi programmatici (quali la proposizione di un piano di contenimento dei costi di

gestione e la previsione di tetti di spesa) senza alcuna indicazione degli strumenti indispensabili per conseguirli, appaiono, per ciò solo, inidonei a ledere la sfera giuridica dei ricorrenti.

Nessuna conseguenza, poi, assume la mancata impugnazione della delibera di Giunta Regionale n. 855 del 18/05/07 la quale, lungi dall'averne un'autonoma efficacia lesiva e valore innovativo rispetto alle disposizioni impartite dalla Regione con gli atti precedentemente emessi e ritualmente impugnati, ne costituisce mera esecuzione limitandosi ad integrare la delibera n. 516 del 30/03/07 specificando, su sollecitazione del Ministero della Salute, le modalità applicative della stessa con la previsione dell'obbligo dei direttori generali delle aziende sanitarie locali di comunicare entro trenta giorni i distretti in cui verranno aperte le nuove farmacie nonché i locali, le attrezzature ed il personale che saranno ad esse destinati.

In altri termini, l'atto in esame non pone per le aziende sanitarie locali l'obbligo di aprire nuove farmacie ma si limita a specificarne le modalità applicative per cui esso si presenta meramente esecutivo degli atti già gravati; ne consegue che la sua mancata impugnazione è assolutamente ininfluyente ai fini della valutazione in ordine alla procedibilità del ricorso.

Inaccoglibile, poi, è la tesi della Regione circa il carattere non lesivo degli atti impugnati i quali si limiterebbero ad invitare i direttori generali delle aziende locali all'apertura di nuove farmacie nel rispetto dei procedimenti previsti dalle leggi n. 475/68 e 362/91.

In realtà dall'esame degli atti impugnati si evince la volontà della Regione di ordinare alle aziende sanitarie locali l'apertura di nuove farmacie ospedaliere ed unità operative farmaceutiche territoriali in violazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

Ciò è confermato dal tenore letterale della delibera n. 516 del 30/03/07 ove si fa riferimento al "piano operativo di apertura al pubblico di nuove farmacie ospedaliere e distrettuali" per le quali è previsto il recupero delle risorse umane, strutturali e strumentali derivate dalla riconversione dei presidi ospedalieri.

Proprio la previsione di tale riconversione palesa l'inequivoco intento dell'autorità regionale di favorire l'apertura, non conforme alla normativa vigente, di nuovi esercizi farmaceutici gestiti direttamente dalle aziende sanitarie ed ospedaliere con la riutilizzazione di risorse umane e materiali, di loro pertinenza, precedentemente destinate ad usi diversi.

Tale volontà, del resto, è chiaramente desumibile dal contenuto della delibera n. 855 del 18/05/07 che,

nello specificare le modalità applicative dell'obbligo incombente sui direttori generali sulla base della precedente delibera n. 516 del 30/03/07, prescrive che questi ultimi debbano entro trenta giorni comunicare i distretti in cui le nuove farmacie verranno aperte e i locali, le attrezzature ed il personale ad esse destinate.

La previsione di un lasso di tempo così breve è del tutto incompatibile con il rispetto del procedimento previsto dalle leggi n. 475/68 e n. 362/91 nonché dalla l.r. n. 13/85 i quali subordinano l'acquisizione pubblica di sedi farmaceutiche alla vacanza o alla nuova istituzione delle stesse.

Interpretati in questo senso gli atti impugnati non si sottraggono alle censure d'illegittimità denunciate dai ricorrenti in quanto l'attribuzione del potere di apertura di nuove farmacie ai direttori generali delle aziende sanitarie locali viola le citate norme statali e regionali che stabiliscono il procedimento da seguire per l'attribuzione delle sedi farmaceutiche.

Inammissibili, invece, sono il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui lamentano l'illegittimità del potenziamento, menzionato negli atti impugnati, della distribuzione diretta dei farmaci da parte delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Ed, infatti, sotto questo profilo i provvedimenti gravati, anche in virtù del richiamo, ivi contenuto, all'“individuazione nell'allegato 2 della determinazione AIFA del 29/10/04...della lista minima di riferimento da erogare attraverso i propri servizi” (così la delibera n. 294 del 28/02/07), non sono lesivi dell'interesse delle ricorrenti limitandosi a prescrivere meri obiettivi programmatici la cui realizzazione non presuppone necessariamente (al contrario dell'apertura di nuove farmacie) la violazione della disciplina prevista dall'art. 8 d.l. n. 347/01 per l'erogazione diretta di farmaci da parte delle aziende sanitarie locali.

In altri termini, in questa parte gli atti impugnati non sono lesivi dell'interesse dei ricorrenti in quanto, comunque, sono compatibili con il rispetto del citato art. 8 d.l. n. 347/01 e, quindi, è necessario attendere l'emanazione dei conseguenti provvedimenti applicativi da parte delle aziende per verificarne la compatibilità con la normativa vigente.

Per questi motivi il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto, debbono essere annullati gli atti impugnati nelle sole parti in cui autorizzano o impongono l'apertura di sedi farmaceutiche in violazione delle leggi n. 475/68, n. 362/91 e della l.r. n. 13/85.



L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti mentre, ai sensi dell'art. 21 d.l. n. 223/06, le spese necessarie per l'iscrizione della causa a ruolo debbono essere definitivamente poste a carico dei ricorrenti;

**P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:

1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti ponendo definitivamente a carico dei ricorrenti le spese necessarie per l'iscrizione della causa a ruolo;

3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2007.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**